

Assicurazione viaggi

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Edizione 04.2016

La base di quest'assicurazione è costituita dal contratto assicurativo fra la CSS Assicurazione SA (in seguito denominata CSS) e il contraente, nonché dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA). La forma maschile scelta in queste Condizioni generali d'assicurazione vale anche per persone di sesso femminile.

Indice

I Disposizioni comuni	2	III Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'Assicurazione di protezione giuridica all'estero	5
1 Persone assicurate	2	1 Assicurazione di protezione giuridica all'estero	5
2 Estensione dell'assicurazione	2	2 Rischi coperti in dettaglio	5
3 Inizio e fine dell'assicurazione di breve durata	2	3 Estensione delle prestazioni di protezione giuridica	6
4 Inizio e fine dell'assicurazione annuale	2	4 Definizione Europa	6
5 Scioglimento delle assicurazioni annuali	2	5 Validità temporale	6
6 Validità territoriale	2	6 Esclusioni	6
7 Modifica delle tariffe dei premi per contratti annuali	2	7 Liquidazione di un sinistro e mandato ad un avvocato	6
8 Rimborso dei premi per contratti annuali	2	8 Divergenze d'opinione	6
9 Centralino d'emergenza	2	9 Violazione degli obblighi da parte della persona assicurata	7
10 Impegni e obblighi in caso di sinistro	3		
11 Violazione degli obblighi di comportamento/ soppressione dell'obbligo di erogare prestazioni	3	IV Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione bagaglio	7
12 Pretese verso terzi	3	1 Cose assicurate	7
13 Anticipi delle spese	3	2 Rischi e danni assicurati	7
14 Esigibilità della prestazione assicurativa, prescrizione e perenzione	3	3 Prestazioni assicurative	7
15 Eventi non assicurati e limiti delle prestazioni	3	4 Aliquota percentuale (quota-parte)	7
16 Protezione dei dati	3	5 Limitazioni	7
17 Foro competente	3		
18 Diritto applicabile, disposizioni formali	3	V Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'Assicurazione per costi di annullamento	7
19 Definizioni dei termini	4	1 Inizio, durata e condizioni dell'assicurazione	7
		2 Prestazioni assicurate	8
II Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'Assicurazione per costi di guarigione e di assistenza di persone	4	3 Diritto alle prestazioni	8
1 Assicurazione per costi di guarigione	4	4 Esclusioni	8
2 Assicurazione per assistenza di persone	4		
3 Esclusioni	4		
4 Concorso con prestazioni di altri assicuratori e con prestazioni di terzi	5		

I Disposizioni comuni

Art. 1 Persone assicurate

La protezione assicurativa vale secondo le disposizioni seguenti per le persone che hanno il domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

1.1 Tipo di contratto Persona singola

Il contraente come persona singola.

1.2 Tipo di contratto – economia domestica con due persone

Il contraente e una seconda persona che vive con lui in comunione domestica o che soggiorna fuori della comunione domestica durante la settimana e che vi ritorna regolarmente.

1.3 Tipo di contratto – economia domestica con più persone

Il contraente e le persone sotto menzionate che vivono con lui in comunione domestica o che soggiornano fuori della comunione domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente:

- a) coniuge, oppure la persona che convive con il contraente, come per esempio partner (concubinato)
- b) persone minorenni
- c) i figli maggiorenni, anche figli adottivi e in affidamento, figliastri delle persone assicurate
- d) ulteriori persone che vivono comprovatamente nella stessa economia domestica
- e) figli minorenni di persone assicurate che non vivono in comunione domestica con il contraente, ma che intraprendono un viaggio con lui

Art. 2 Estensione dell'assicurazione

Il contratto comprende, a scelta, le seguenti coperture assicurative:

- Costi di guarigione
- Assistenza di persone
- Protezione giuridica all'estero
- Bagagli
- Costi d'annullamento

Art. 3 Inizio e fine dell'assicurazione di breve durata

(contratti con durata fino a massimo 31 giorni)

La copertura assicurativa vale dalla data della partenza e scade al termine della durata assicurativa scelta. La copertura assicurativa viene concessa soltanto se il pagamento del premio dovuto è stato eseguito comprovatamente prima della partenza, rispettivamente il pagamento perviene alla CSS al più tardi il 2. giorno lavorativo bancario.

Art. 4 Inizio e fine dell'assicurazione annuale

L'inizio e la fine sono indicati in polizza. L'assicurazione si rinnova tacitamente sempre di un anno, se non viene disdetta ai sensi dell'art. 5.

Art. 5 Scioglimento delle assicurazioni annuali

5.1 Alla scadenza

- a) Il contraente ha il diritto di disdire il contratto per iscritto per la data della scadenza e rispettando il preavviso di disdetta di 1 mese, anche se esso era stato concordato per una durata maggiore, con effetto alla fine del terzo o di ogni susseguente anno assicurativo.
- b) La CSS ha il diritto di disdire il contratto per iscritto per la data della scadenza e rispettando il preavviso di disdetta di 1 mese, anche se esso era stato concordato per una durata maggiore, con effetto alla fine del terzo o di ogni susseguente anno assicurativo. Sono escluse da questo diritto le parti del contratto Assicurazione per costi di guarigione e Assicurazione di assistenza di persone.

5.2 In caso di sinistro

Dopo ogni caso di prestazioni per il quale la CSS eroga prestazioni, la parte del contratto interessata o, da parte del contraente, l'intero contratto possono essere disdetti:

- a) dal contraente assicurativo entro 14 giorni dopo aver avuto notizia del pagamento delle prestazioni risp. in caso di prestazioni provenienti dall'Assicurazione di protezione giuridica all'estero, della risoluzione del caso. La copertura si estingue al momento in cui la disdetta perviene alla CSS. La disdetta deve essere data per iscritto.
- b) Dalla CSS al più tardi al momento del versamento delle prestazioni risp. in caso di prestazioni a carico dell'Assicurazione di protezione giuridica all'estero, al momento della comunicazione della risoluzione del caso. La copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo che il contraente ha ricevuto la disdetta. Sono escluse dal diritto di disdetta le parti del contratto Assicurazione per costi di guarigione e assicurazione di assistenza di persone.

5.3 In caso di trasferimento del domicilio all'estero

I trasferimenti di domicilio all'estero devono essere immediatamente notificati alla CSS. E' considerato trasferimento di domicilio, quando l'assicurato annuncia la sua partenza alle autorità competenti. L'Assicurazione per viaggi e vacanze cessa alla data di annuncio della partenza.

5.4 In presenza di un grave motivo secondo l'art. 35b LCA

Il contraente e la CSS possono procedere alla disdetta del contratto in presenza di un grave motivo ai sensi dell'art. 35b LCA.

Art. 6 Validità territoriale

- a) L'Assicurazione per costi di guarigione e di protezione giuridica all'estero è valida durante i viaggi in tutto il mondo, fuori dai confini della Svizzera.
- b) In occasione di viaggi in aereo, l'Assicurazione per costi di guarigione e protezione giuridica entra in vigore, risp. cessa di essere in vigore, al passaggio della dogana negli aeroporti svizzeri.
- c) L'Assicurazione per assistenza di persone, per bagagli e costi di annullamento vale durante i viaggi in tutto il mondo.

Art. 7 Modifica delle tariffe dei premi per contratti annuali

7.1 La CSS può adeguare le tariffe dei premi. Essa notifica le modifiche delle tariffe dei premi al più tardi 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.

7.2 Se il contraente assicurativo non è d'accordo con la modifica dei premi, egli può disdire per la fine dell'anno assicurativo corrente la parte del contratto interessata dalla modifica oppure il contratto per intero. La disdetta deve pervenire alla CSS al più tardi l'ultimo giorno lavorativo dell'anno assicurativo. La disdetta deve essere inoltrata per iscritto.

Art. 8 Rimborso dei premi per contratti annuali

Se, per una ragione legale o contrattuale l'assicurazione viene annullata anticipatamente, di principio la CSS rimborsa la parte di premio residua.

Se il contraente assicurativo disdice il contratto in caso di sinistro e il contratto ha avuto una durata minore di 12 mesi il rimborso non avviene.

Art. 9 Centralino d'emergenza

9.1 Se una malattia improvvisa, un infortunio, un parto imprevisto in Svizzera o all'estero richiedono un ricovero ospedaliero o misure di soccorso, oppure se nell'ambito della protezione giuridica all'estero è necessaria un'assistenza legale, si deve informare immediatamente il Centralino d'emergenza, telefonando al numero indicato dalla CSS. Quest'ultimo è a disposizione 24 ore su 24 (domenica e

giorni festivi compresi). Il Centralino d'emergenza fornisce informazioni sul modo di procedere adeguato e organizza l'aiuto necessario.

- 9.2 Gli aiuti necessari ai sensi dell'art. 9.1 vengono ordinati, organizzati risp. effettuati e rimborsati dal Centralino d'emergenza della CSS.
- 9.3 Per le misure ai sensi dell'art. 9.1 che non sono state ordinate dal Centralino d'emergenza della CSS, la CSS rimborsa soltanto quei costi che sarebbero insorti anche se gli aiuti fossero stati eseguiti tramite il Centralino d'emergenza.

Art. 10 Impegni e obblighi in caso di sinistro

- 10.1 Obblighi generali
- a) Il contraente o la persona avente diritto è obbligata ad informare immediatamente la CSS sul sinistro avvenuto e a mettere, senza ulteriore sollecito, a disposizione della CSS tutte le informazioni e le documentazioni come attestati medici, certificati di morte ufficiali, rapporti di polizia, fatture originali, conferme di prenotazione, ecc.
 - b) In caso di malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere immediatamente alle cure mediche appropriate e ad informare il Centralino d'emergenza. La persona assicurata deve svincolare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti della CSS, nonché nei confronti di tutte le compagnie operanti su incarico della CSS per ciò che concerne gli accertamenti relativi al caso di sinistro.
 - c) Se i dettagli delle fatture sono insufficienti e se le informazioni integrative non vengono messe a disposizione su richiesta della CSS, non sussiste alcun diritto a prestazioni.
 - d) La persona assicurata ha l'obbligo di informare la CSS su tutte le prestazioni di terzi (ad esempio altri assicuratori).
 - e) La CSS può richiedere, con spese a carico della persona assicurata, una traduzione autenticata in una delle lingue nazionali svizzere o inglese.
- 10.2 Se a seguito di avvenute prestazioni dell'Assicurazione per assistenza di persone, dei biglietti ferroviari o d'aereo che la persona assicurata aveva già pagato prima che si verificasse l'evento assicurato non sono più utilizzati e sono rimborsati da compagnie di trasporto o da terzi, ciò deve essere comunicato alla CSS; ciò vale parimenti se questi biglietti sono stati venduti o conservati per l'uso in un secondo momento. Tutti gli indennizzi per biglietti non utilizzati vengono computati alle prestazioni della CSS. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di notifica, la CSS può richiedere dalla persona assicurata il rimborso di un importo fissato secondo buon senso oppure può computarle tale somma.
- 10.3 Per ciò che concerne l'Assicurazione di protezione giuridica, nei casi urgenti (lesioni gravi, arresti, confisca del veicolo) la persona assicurata ha l'obbligo di rivolgersi al numero telefonico per chiamate d'emergenza del Centralino d'emergenza della CSS in Svizzera. All'occorrenza si organizza l'intervento di un avvocato locale.
- 10.4
- a) Per ciò che concerne l'Assicurazione per bagagli, in caso di furto o rapina la persona assicurata deve immediatamente informare le autorità di polizia risp. l'impresa di trasporti sul posto.
 - b) In caso di danneggiamento dei bagagli, su richiesta della CSS la persona assicurata deve mettere a disposizione gli oggetti danneggiati.
- 10.5 Al subentrare di un evento o di un'affezione che potrebbe generare una prestazione della CSS a carico dell'Assicurazione per spese d'annullamento, oltre alla CSS deve essere informato immediatamente anche l'ufficio addetto alla prenotazione (agenzia di viaggi, impresa di trasporti, affittuario, ecc.).

Art. 11 Violazione degli obblighi di comportamento/soppressione dell'obbligo di erogare prestazioni

Se la persona assicurata viola in modo colposo i suoi obblighi o doveri, e in questo modo influisce negativamente sull'estensione del sinistro, la CSS può ridurre o sopprimere rifiutare le sue prestazioni. Il diritto alle prestazioni decade in modo particolare quando, nella dichiarazione di sinistro, sono state fatte intenzionalmente e dolosamente delle dichiarazioni false o sono stati sottaciuti dei fatti, anche se per l'assicuratore non ne risulti alcun svantaggio.

Art. 12 Pretese verso terzi

Qualora la CSS abbia accordato, sulla base di questo contratto, prestazioni per le quali la persona assicurata può far valere dei diritti nei confronti di terzi, la persona assicurata deve cedere questi diritti alla CSS sino a concorrenza delle prestazioni accordate. Restano escluse da queste disposizioni le prestazioni dell'Assicurazione per costi di guarigione. Per l'Assicurazione per costi di guarigione vale l'art. 4 della Parte 2.

Art. 13 Anticipi delle spese

Gli anticipi delle spese fino ad un mass. di CHF 10 000 devono essere rimborsati entro 30 giorni dal rientro al luogo di domicilio o al massimo 60 giorni dopo l'avvenuto versamento. Se entro il termine suddetto non si procede al rimborso, alla persona assicurata saranno addebitati interessi di mora del 5%.

Art. 14 Esigibilità della prestazione assicurativa, prescrizione e perenzione

La prestazione è esigibile dopo 30 giorni dal momento in cui la CSS ha ricevuto la documentazione necessaria alla determinazione del danno e della sua responsabilità. Le pretese derivanti da questo contratto d'assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto che determina l'obbligo di versare le prestazioni. Per i contratti stipulati prima del 01.01.2022, per quanto concerne i debiti del contraente continua a valere un termine di prescrizione di due anni.

Art. 15 Eventi non assicurati e limiti delle prestazioni

Le limitazioni delle coperture e i limiti delle prestazioni sono riportate nelle relative assicurazioni (Parte 2-5).

Art. 16 Protezione dei dati

La protezione dei dati è regolata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità dell'elaborazione dei dati presso la CSS sono spiegate nella dichiarazione sulla protezione dei dati, che descrive come la CSS tratta i dati personali. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata al sito css.ch/protezionedeidati o richiesta all'indirizzo CSS, Consulente alla protezione dei dati, Tribschenstrasse 21, Casella postale 2568, 6002 Lucerna.

Art. 17 Foro competente

Le pretese derivanti da questo contratto possono essere fatte valere in giudizio esclusivamente al domicilio svizzero della persona assicurata o alla sede della CSS a Lucerna.

Art. 18 Diritto applicabile, disposizioni formali

Valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e le disposizioni sull'Assicurazione di protezione giuridica secondo la Legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione (LSA) e le loro disposizioni d'esecuzione nell'Ordinanza sulla sorveglianza

za delle imprese d'assicurazione privata(OS), nella relativa versione aggiornata.

Le modifiche della revisione LCA del 19.06.2020 valgono anche per i contratti stipulati prima dell'1.1.2022.

Laddove nelle CGA sia richiesta la forma scritta, è sufficiente anche un'altra forma che permetta la prova tramite testo. Se la comunicazione non richiede alcuna formalità, essa può avvenire anche oralmente.

Art. 19 Definizioni dei termini

19.1 Viaggi

È considerato viaggio un soggiorno della durata superiore ad un giorno fuori dal luogo di residenza usuale oppure un soggiorno di durata inferiore in un luogo distante almeno 30 km dal luogo di domicilio usuale, escludendo i tragitti per recarsi al lavoro.

19.2 Persona molto vicina

- a) familiari, partner di concubinato e relativi figli e genitori
- b) amici molto stretti, con i quali si intrattiene un rapporto intenso

19.3 Eventi naturali

Piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h) grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, smottamenti e terremoti

19.4 Mezzi di trasporto pubblici

I mezzi di trasporto destinati al pubblico che svolgono servizio regolare in base ad un orario ufficiale e per il cui utilizzo va acquistato un biglietto.

19.5 Furto semplice

Il furto semplice è la sottrazione indebita di un oggetto senza usare violenza.

19.6 Furto con scasso

Furto con scasso, è il furto perpetrato da persone che s'introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o aprono con la forza un contenitore che vi si trova. È assimilato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina. Non sono considerati furto con scasso i furti da aerei, natanti, veicoli a motore e i loro rimorchi, indipendentemente da dove si trovano.

19.7 Rapina

Rapina è il furto commesso con atti violenti o minacce di violenza contro le persone, come pure il furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. I furti commessi da borsaioli o gli scippi non sono considerati rapina.

II Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'Assicurazione per costi di guarigione e di assistenza di persone

Art. 1 Assicurazione per costi di guarigione

- 1.1 In caso di malattia, infortunio o parto imprevisto, la CSS prende a carico i costi per trattamento e ricovero d'emergenza non coperti da un altro assicuratore con obbligo di versare prestazioni e ciò alle tariffe usuali al luogo di trattamento (copertura sussidiaria). Essa anticipa i costi che questi assicuratori devono coprire secondo l'art. 4.
- 1.2 In caso di rifiuto di sottoporsi ad una visita del medico di fiducia non vengono erogate prestazioni.
- 1.3 Sono assicurati soltanto i trattamenti dentari dovuti ad infortunio, fino ad un massimo di CHF 3000.
- 1.4 Durata delle prestazioni
 - a) Le prestazioni vengono erogate solo finché per motivi medici un rimpatrio non è possibile o ragionevole.

- b) Le prestazioni sono accordate al massimo per un periodo di 120 giorni dalla data in cui la persona assicurata si ammala, risp. subisce un infortunio.

Art. 2 Assicurazione per assistenza di persone

- 2.1 Se una persona assicurata si ammala seriamente, subisce un grave infortunio o muore, la CSS assume le seguenti prestazioni organizzate dal Centralino d'emergenza della CSS:
 - a) le azioni di salvataggio e i trasporti medicalmente necessari
 - b) le azioni di ricerca svolte ai fini del salvataggio o del recupero della persona assicurata, fino ad un massimo di CHF 20 000 per persona assicurata
 - c) il rimpatrio al domicilio svizzero o in un ospedale svizzero, se medicalmente necessario
 - d) il recupero e il rimpatrio della persona deceduta
 - e) un anticipo delle spese, da restituire, fino ad un importo mass. di CHF 10 000 nel caso in cui una persona assicurata necessiti di un ricovero ospedaliero all'estero
 - f) spese di viaggio per una visita (trasporto e alloggio, escluso vitto), fino a mass. di CHF 3000 per una persona molto vicina alla persona assicurata ammalata, quando la degenza ospedaliera all'estero dura più di 7 giorni oppure se la persona è in immediato pericolo di vita
- 2.2 Inoltre, in caso di viaggio di rientro anticipato o ritardato, vengono assunti i costi di viaggio aggiuntivi per trasporto e alloggio (escluso il vitto) fino ad un massimo di 7 giorni, nonché i costi comprovati per telefonate assolutamente necessarie. I costi aggiuntivi per il viaggio saranno assunti per un massimo di CHF 2500 per l'assicurazione per persone singole e per un massimo di CHF 5000 per l'assicurazione d'economia domestica con due o più persone, qualora si dovessero verificare i seguenti casi:
 - a) se una persona assicurata viene rimpatriata o deve interrompere il viaggio per uno dei motivi assicurati riportati qui di seguito (lett. b–f) e l'altra persona assicurata dovrebbe continuare il suo viaggio da sola;
 - b) se una persona vicina all'assicurato si ammala seriamente, è gravemente ferita o decede
 - c) se i beni della persona assicurata sono gravemente danneggiati al suo luogo di residenza in Svizzera in seguito a furto, a danni delle acque, d'incendio, di terremoto o a danni dovuti ad eventi naturali e perciò la sua presenza a casa è assolutamente necessaria
 - d) se scioperi o disordini di ogni genere (violenza contro persone o cose come p.es. in occasione di assembramenti, tumulti e sommosse) fuori della Svizzera oppure quarantene, epidemie, terremoti, eruzioni vulcaniche o eventi naturali mettono in pericolo la vita della persona assicurata oppure lo svolgimento del viaggio è sconsigliato dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri/ DFAE oppure dall'Ufficio federale della sanità pubblica/ UFSP)
 - e) se il venir meno di mezzi di trasporto pubblici rendono impossibile una continuazione del viaggio come da programma entro 72 ore (costi maggiori dovuti a deviazioni e ritardi non sono coperti)
 - f) se una persona assicurata a causa di un ricovero ospedaliero non è in grado di affrontare il viaggio di ritorno alla data prevista.

Art. 3 Esclusioni

- 3.1 Non sono accordate prestazioni per malattie e infortuni dovuti a:
 - a) malattie e infortuni non d'emergenza
 - b) epidemie
 - c) disordini interni prevedibili o già scoppiati ed eventi bellici in atto
 - d) partecipazione a tumulti e dimostrazioni d'ogni tipo

- e) partecipazione a gare, rallyes, competizioni o allenamenti simili con veicoli a motore o imbarcazioni a motore;
- f) consumo di droghe, stupefacenti e altre sostanze che generano dipendenza, nonché abuso di alcool e medicinali
- g) crimini o delitti commessi intenzionalmente o per negligenza grave
- h) tentativi di suicidio anche in stato di incapacità di discernimento

3.2 Inoltre sono escluse prestazioni:

- a) per malattie, infortuni e gravidanze che sussistevano già all'inizio dell'assicurazione; eccezione è un peggioramento grave e imprevedibile dello stato di salute attestato da un medico
- b) per il trattamento, la cura o il parto all'estero, se la persona assicurata si è recata all'estero a tale scopo
- c) che superano le tariffe usuali del luogo o che non sono adeguate

3.3 Se il trasporto d'emergenza o il rimpatrio sono impediti da scioperi, disordini, radioattività, forza maggiore o da altre cause simili, non si può pretendere che esso sia organizzato o effettuato e non esiste alcun diritto a prestazioni.

3.4 Le spese relative alla parte inutilizzata di un viaggio interrotto anticipatamente non sono coperte dall'Assicurazione per assistenza di persone.

3.5 L'Assicurazione per assistenza di persone non copre i danni che sorgono per mancata osservanza dei tempi minimi di check in e per tale ragione il viaggio non può essere intrapreso o continuato.

Art. 4 Concorso con prestazioni di altri assicuratori e con prestazioni di terzi

4.1 La CSS assume a titolo di obbligo di fornire anticipi i costi che si sono verificati, a condizione che non superino l'importo di CHF 2500 (quota-parte e franchigie derivanti dall'Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie svizzera non sono tuttavia assicurate e non sono sottoposte all'obbligo di fornire anticipazioni).

In caso di importi inferiori a CHF 2500, la CSS si riserva il diritto di rifiutare l'assunzione a carico di un assicuratore avente l'obbligo di versare le prestazioni.

La CSS fa valere con azione di regresso i costi anticipati nei confronti di un'assicurazione malattia svizzera riconosciuta, un assicuratore malattia o infortuni privato svizzero (assicurazione delle cure medico-sanitarie ed eventuali assicurazioni complementari).

4.2 Se la cassa malati, l'assicuratore malattie o infortuni si rifiuta di versare alla CSS le prestazioni dalle assicurazioni esistenti, la persona assicurata è tenuta a rimborsare alla CSS le prestazioni che l'assicuratore esistente dovrebbe versare secondo la Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994, la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981 oppure secondo LCA. Il rimborso deve avvenire entro 30 giorni dal momento della richiesta della CSS. Se non esistono assicurazioni del genere, la CSS versa unicamente la parte superante l'obbligo assicurato secondo la LAMal o la LAINF.

III Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'Assicurazione di protezione giuridica all'estero

Art. 1 Assicurazione di protezione giuridica all'estero

La CSS concede alle persone assicurate protezione giuridica nei seguenti casi.

Se un assicurato decede a causa della fattispecie che ha originato l'evento assicurato, i suoi successori legali nonché altri aventi diritto a seguito del decesso della persona

assicurata sono assicurati per quanto concerne la protezione giuridica per questo caso.

1.1 Eventi del traffico

Durante il viaggio di andata e ritorno come pure durante il soggiorno per vacanze o per ragioni di studio all'estero, in qualità di:

- a) conducente, detentore o proprietario del veicolo usato e locatario dei veicoli noleggiati all'estero
- b) pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un mezzo di trasporto

1.2 Eventi non concernenti il traffico

- a) per danni a persone e/o a cose (vedi art. 2.1)
- b) per controversie derivanti da contratti per riparazioni e noleggio (vedi art. 2.2, lett. a)
- c) per vertenze derivanti da contratti di viaggio (secondo art. 2.2 lett. b)
- d) nella pratica di un passatempo o di uno sport dilettantistico durante il soggiorno all'estero per vacanze o studio
- e) per la frequenza di una scuola all'estero (secondo art. 2.2 lett. c)
- f) per l'uso di una carta di credito (secondo art. 2.2 lett. d)

Art. 2 Rischi coperti in dettaglio

2.1 Protezione giuridica per il risarcimento

- a) Rivendicazione di pretese di risarcimento per danni fisici o materiali dovuti ad eventi del traffico o non concernenti il traffico (art. 1.1 e 1.2).
- b) Sono esclusi dall'assicurazione pretese di risarcimenti per furto, sottrazione, smarrimento di cose e abuso di carte di credito.

2.2 Protezione giuridica per contratto

- a) **Protezione giuridica per contratti concernenti il veicolo**
Rappresentanza in caso di controversie dovute a contratti per riparazione e noleggio del veicolo usato durante il viaggio. Sono escluse le controversie relative a contratti d'acquisto e di leasing.
- b) **Protezione giuridica per contratti di viaggio**
Rappresentanza in caso di controversie su contratti di viaggio con un'agenzia di viaggio con domicilio in Svizzera, purché il foro competente si trovi in Svizzera e trovi applicazione il diritto svizzero.
- c) **Protezione giuridica per corsi di formazione**
Rappresentanza in caso di controversie riguardanti scuole all'estero, purché il foro competente si trovi in Svizzera e trovi applicazione il diritto svizzero.
- d) **Protezione giuridica per carte di credito**
Rappresentanza in caso di controversie con un'impresa rilasciante carte di credito con sede in Svizzera, purché non si tratti di vertenze concernenti la violazione degli obblighi derivanti dal contratto relativo alle carte di credito e purché il foro sia in Svizzera e venga applicato il diritto svizzero.

2.3 Protezione giuridica relativa all'assicurazione

Rappresentanza in caso di controversie con istituti d'assicurazione privati o pubblici con concessione in Svizzera, in relazione con un infortunio all'estero. Viene inoltre concessa protezione giuridica in caso di controversie con società straniere d'assicurazione, dovute al noleggio di veicoli a motore (auto, auto caravan, motocicletta, ciclomotore, imbarcazione a motore e simili), come pure attrezzi non motorizzati sportivi e per hobby (limitazioni vedi art. 6).

2.4 Protezione giuridica per procedure penali e amministrative

Rappresentanza in un procedimento penale e amministrativo presso tribunali stranieri di polizia o penali, come pure nei confronti di autorità amministrative per addebito d'infrazione colposa della legislazione straniera.

Art. 3 Estensione delle prestazioni di protezione giuridica

La CSS assume, fino ad un importo complessivo massimo di CHF 250 000 (Europa) e CHF 50 000 (fuori dall'Europa), comprese le cauzioni penali, i seguenti costi per caso di protezione giuridica:

- a) gli onorari del legale (avvocato o altro rappresentante che soddisfa la qualifica secondo il diritto applicabile alla procedura) che agisce per la persona assicurata
- b) i costi per perizie ordinate dalla CSS, dall'avvocato incaricato di difendere gli interessi della persona assicurata oppure dal tribunale
- c) le spese giudiziarie e gli altri costi procedurali e esecutivi a carico della persona assicurata
- d) i costi e le tasse a carico della persona assicurata nella decisione di pena pecuniaria; la multa deve essere per contro pagata della persona assicurata stessa
- e) le spese giudiziarie della controparte, purché la persona assicurata sia tenuta al loro pagamento
- f) a titolo di anticipo, le cauzioni penali fino a CHF 100 000 (Europa) e CHF 50 000 (fuori dall'Europa) che vengono messe a carico della persona assicurata per evitare la carcerazione preventiva in un caso coperto (vedi art.2.4); la persona assicurata ha l'obbligo di restituzione
- g) le spese per la necessaria comparsa davanti al tribunale, fino ad un massimo di CHF 1000
- h) i costi delle necessarie traduzioni e autenticazioni

Art. 4 Definizione Europa

Fanno parte dell'Europa i Paesi sino agli Urali, gli Stati del bacino mediterraneo, le isole Canarie e Madera.

Art. 5 Validità temporale

L'assicurazione di protezione giuridica all'estero vale per casi di sinistro che avvengono entro la durata scelta per l'assicurazione per viaggi e vacanze. Un caso di protezione giuridica deve essere già considerato insorto nel giorno in cui l'infrazione effettiva o presunta di disposizioni legali o di obblighi contrattuali è stata commessa, oppure un eventuale danno è stato causato.

Art. 6 Esclusioni

La protezione giuridica non viene concessa:

- a) per tutti i casi in relazione con la perpetrazione dolosa di crimini, delitti e infrazioni da parte della persona assicurata e i rispettivi tentativi; In caso di negligenza grave le prestazioni vengono ridotte
- b) qualora terzi facciano valere pretese di risarcimento danni nei confronti della persona assicurata, per la difesa è competente un'eventuale assicurazione di responsabilità civile
- c) per la difesa della persona assicurata nella sua qualità di conducente del veicolo usato nel viaggio di andata e di ritorno oppure durante le vacanze o un soggiorno di studio all'estero, se al momento del sinistro non possedeva un permesso di condurre valido
- d) per la rappresentanza della persona assicurata in caso di controversie con la compagnia medesima, con l'avvocato incaricato o l'esperto al quale si è rivolta
- e) in caso di controversie fra persone assicurate comprese nello stesso contratto
- f) in caso di partecipazione attiva della persona assicurata a corse con veicoli a motore, imbarcazioni a motore e apparecchi di volo
- g) per casi di sinistro che derivano da guerre o avvenimenti simili, nonché da tumulti
- h) in caso di controversie in relazione all'utilizzazione di veicoli sull'acqua o nell'aria, quando la loro guida richiede un permesso di circolazione ufficiale
- i) per gli obblighi assunti per contratto (come aliquota percentuale in caso di casco totale ecc.).

Art. 7 Liquidazione di un sinistro e mandato ad un avvocato

7.1 L'evasione dei casi di prestazione è curata dalla Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, Aeschenvorstadt 50, 4051 Basel (qui di seguito denominata Orion).

Dopo che il caso sarà stato affidato ad Orion, quest'ultima decide l'ulteriore procedura da seguire a favore dell'assicurato. Essa conduce le trattative nel tentativo di risolvere la questione amichevolmente e laddove si addice, propone una mediazione. Orion decide se occorre un avvocato o un mediatore, o se si deve richiedere una perizia. Orion può limitare la garanzia di copertura per quanto concerne il contenuto e la somma. La persona assicurata s'impegna a non incaricare un rappresentante, senza prima aver ottenuto l'autorizzazione scritta da parte di Orion. Se l'assicurato prima di notificare il caso alla Orion incarica un avvocato, un difensore o un mediatore, i costi che si sono verificati prima della notifica del caso sono coperti soltanto fino a CHF 300. Qualora non dovesse essere stato concordato altrimenti, Orion assume l'onorario dell'avvocato secondo il tempo impiegato (anche in caso di controversie dinanzi ad un tribunale). Se l'assicurato e il suo avvocato concordano un premio in caso di successo, quest'ultimo non va a carico di Orion.

7.2 Anziché assumere i costi secondo l'art. 3, Orion ha il diritto di risarcire del tutto o in parte l'interesse economico. Questo risulta dal valore di causa, tenendo debitamente conto del rischio di processo e d'incasso.

7.3 Laddove risulti necessario incaricare un legale in vista di una procedura giudiziaria o amministrativa come pure nel caso di un conflitto di interessi, Orion concede all'assicurato la libera scelta dell'avvocato. Orion ha il diritto di rifiutare l'avvocato proposto dall'assicurato. L'assicurato può proporre tre avvocati di studi legali differenti facenti parte del foro di competenza, fra i quali Orion sceglierà il legale da incaricare per trattare il caso. Ciò vale indipendentemente dal fatto che si sia in presenza del diritto alla libera scelta dell'avvocato oppure che Orion abbia accettato per altri motivi l'incarico ad un determinato avvocato. Il rifiuto di un avvocato non dev'essere giustificato.

7.4 L'assicurato o chi lo assiste legalmente s'impegna a fornire ad Orion le informazioni e le procure necessarie. Tutti i documenti che concernono il caso, come verbali di multa, citazioni a comparire, sentenze, scambi di corrispondenza, ecc. devono essere trasmessi immediatamente a Orion. Quando un avvocato è stato incaricato, l'assicurato è tenuto ad autorizzarlo ad informare Orion sugli sviluppi del caso, e in particolare a mettere a disposizione di Orion la documentazione necessaria per esaminare la copertura assicurativa o per pronunciarsi sulla probabilità di successo in caso di processo.

7.5 L'assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Orion senza l'accordo di quest'ultima.

7.6 Le indennità giudiziarie e le spese ripetibili riconosciute all'assicurato (in ambito giudiziario e non) vanno a Orion, nella misura delle prestazioni da essa fornite.

Art. 8 Divergenze d'opinione

8.1 Se vi sono divergenze d'opinione sul modo di procedere in un caso giuridico assicurato oppure per quanto concerne la probabilità di successo, Orion rilascia immediatamente, per iscritto la sua motivazione per la sua posizione giuridica e informa contemporaneamente la persona assicurata in merito alla possibilità di ricorrere ad una procedura arbitrale entro 20 giorni. Se l'assicurato non richiede l'avvio della procedura arbitrale entro tale termine, significa che vi rinuncia. A partire dal momento della ricezione di tale comunicazione, l'assicurato dovrà prendere personalmente tutte le misure necessarie per tutelare i suoi interessi.

Orion non risponde per le misure di tutela inadeguate prese dall'assicurato, in particolare per eventuali termini lasciati scadere. I costi della procedura arbitrale devono essere pagati in anticipo, in ragione di metà ciascuno dalle parti, e saranno a carico della parte soccombente. Se una delle parti non versa l'anticipo delle spese, significa che riconosce la presa di posizione dell'altra parte.

- 8.2 Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La procedura si limiterà ad un unico scambio di scritti, in cui figurano il motivo delle richieste e un elenco dei mezzi di prova delle parti e in base ai quali l'arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC).
Se, nel caso di rifiuto dell'obbligo di versare prestazioni, l'assicurato avvia un processo a sue spese e ottiene un risultato più favorevole rispetto alla soluzione proposta per iscritto da Orion o all'esito della procedura arbitrale, Orion si assumerà tutte le spese che ne sono derivate, come se avesse acconsentito alla procedura.

- Art. 9 Violazione degli obblighi da parte della persona assicurata**
Orion può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni in caso di violazione colposa dell'obbligo di notifica o di collaborazione (p. es. informazione intenzionalmente incompleta o inesatta sui fatti).
Questo anche nel caso in cui non ne risulti un danno maggiore per Orion.

IV Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione bagaglio

- Art. 1 Cose assicurate**
È assicurato il bagaglio delle persone assicurate, ovvero tutti quegli oggetti che la persona assicurata porta con sé in viaggio per uso personale o che affida ad un'impresa di trasporto.
- Art. 2 Rischi e danni assicurati**
Il bagaglio è assicurato contro i seguenti rischi e danni:
a) furto con scasso, rapina e furto semplice
b) danneggiamento
c) perdita e danneggiamento durante il trasporto effettuato da un'impresa di trasporto
d) perdita a causa di un incidente del mezzo di trasporto;
e) consegna ritardata da parte dell'azienda di trasporto (almeno 6 ore)
- Art. 3 Prestazioni assicurative**
Nell'ambito della somma d'assicurazione convenuta, vengono fornite le prestazioni seguenti:
a) in caso di danno totale sarà versato l'importo necessario per il nuovo acquisto degli oggetti assicurati. Un valore affettivo personale o da collezionista non sarà tenuto in considerazione
b) in caso di danni parziali: i costi per la riparazione fino all'importo massimo corrispondente ad un nuovo acquisto equivalente
c) le spese dovute alla necessità di rifare passaporti, carte d'identità, licenze di condurre o permessi di circolazione
d) le spese per acquisti indispensabili al luogo di destinazione del viaggio dovuti al ritardo nella consegna dei bagagli da parte di un'impresa di trasporto, fino al 20% della somma d'assicurazione. In caso di danneggiamento o perdita durante il trasporto effettuato da un'impresa di trasporto, quest'ultima ha l'obbligo di anticipare le prestazioni. Nel traffico aereo vale l'accordo di Montreal. L'eventuale indennizzo deve essere detratto dall'indennizzo assicurato

- e) fino al 20% della somma assicurativa, al massimo tuttavia CHF 2000 per denaro in contanti, biglietti di trasporto e biglietti di aereo, qualora questi siano stati sottratti tramite furto con scasso o rapina
f) fino al 50% della somma d'assicurazione per la totalità degli oggetti seguenti: gioielli, cioè oggetti fabbricati con o ricavati da metalli preziosi, pietre preziose o perle, pellicce; apparecchi fotografici, attrezzature cinematografiche, di registrazione o video, sempre inclusi i loro accessori

- Art. 4 Aliquota percentuale (quota-parte)**
Per i danni in seguito a furto, perdita o danneggiamento, l'aliquota percentuale ammonta in ogni caso a CHF 100. Tale partecipazione sarà detratta prima del versamento dell'indennizzo.

- Art. 5 Limitazioni**
5.1 Oggetti e spese non assicurati sono:
a) carte valori, libretti di risparmio, atti, documenti ufficiali e carte di credito
b) gli apparecchi portatili di comunicazione, Tablet, Desktop (PC) e ordinatori portatili, compresi accessori e software
c) metalli preziosi, perle e pietre preziose non incastonate, francobolli, articoli commerciali, campionari, oggetti d'arte o di collezione, strumenti musicali e attrezzi professionali
d) mezzi ausiliari per la vista (lenti a contatto e di occhiali), protesi e relativi apparecchi ausiliari
e) tutti i veicoli, natanti, surf a vela e aeronavi compresi i loro accessori
f) disagi in relazione ad un sinistro
g) biciclette, sci, canotti, pneumatici, barche a remi e canotti pieghevoli contro i pericoli di furto e danneggiamento, ai sensi dell'art 2 lett. a e b
h) denaro in contanti, biglietti di trasporto e biglietti aerei (eccezione vedi art. 3 lett. e)
- 5.2 Non sono assicurati i danni:
a) dovuti ad una decisione amministrativa, eventi bellici o scioperi
b) dovuti all'usura, alla naturale consistenza del bene o alle influenze della temperatura e delle condizioni atmosferiche
c) che insorgono per abbandono, dimenticanza o perdita
d) che insorgono, poiché il tipo di custodia non è adeguato al valore degli oggetti
e) a oggetti lasciati per negligenza grave, anche se solo momentaneamente, in luoghi accessibili a tutti, al di fuori del raggio d'influenza da parte della persona assicurata, come pure sopra o dentro veicoli o imbarcazioni non chiusi a chiave
f) causati dall'energia nucleare
g) ai bagagli e attrezzi sportivi dovuti alla loro utilizzazione

V Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'Assicurazione costi di annullamento

- Art. 1 Inizio, durata e condizioni dell'assicurazione**
a) In deroga all'art 3 della 1° parte, per le assicurazioni di breve durata la copertura assicurativa dell'assicurazione per costi di annullamento inizia al momento del pagamento del premio (occorre attestazione) e decade alla scadenza della durata contrattuale scelta.
b) In deroga a quanto stabilito nell'art. 4 della 1° parte, per le assicurazioni annuali la copertura assicurativa dell'assicurazione per costi di annullamento inizia già al momento

della stipulazione dell'assicurazione. Ciò vale per i viaggi a partire dalla data d'inizio dell'assicurazione indicata sulla polizza.

- c) Le persone assicurate che al momento della prenotazione e/o del viaggio sono in trattamento medico (ne sono esclusi i controlli regolari in caso di malattia croniche), prima di iniziare il viaggio devono farsi attestare la capacità di viaggiare da parte del medico curante.

Art. 2 Prestazioni assicurate

Per ogni evento assicurato vengono erogate le seguenti prestazioni:

2.1 Prima della partenza

I costi di annullamento che si sono effettivamente verificati e che sono dovuti per contratto, a condizione che non sia l'organizzatore a dover rispondere secondo Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso».

2.2 Inizio ritardato del viaggio

- a) Rimborso delle prestazioni non percepite entro il giorno dell'inizio viaggio risp. i costi che si sono effettivamente verificati e contrattualmente dovuti.
- b) I costi di cambio prenotazione che si verificano a causa di inizio ritardato del viaggio.

2.3 In caso di interruzione anticipata del viaggio o rientro ritardato

- a) Rimborso delle prestazioni non percepite entro il giorno dell'inizio viaggio risp. i costi che si sono effettivamente verificati e contrattualmente dovuti.
- b) Se non già assicurato tramite l'assistenza di persone (parte 2), in caso di viaggio di rientro anticipato o ritardato, vengono assunti i costi di viaggio aggiuntivi per trasporto e alloggio (escluso il vitto) fino ad un massimo di 7 giorni, nonché i costi provati per telefonate assolutamente necessarie. I costi aggiuntivi per il viaggio saranno assunti per un massimo di CHF 2500 per l'assicurazione per persone singole e per un massimo di CHF 5000 per l'assicurazione d'economica domestica con due o più persone. Le prestazioni assicurative derivanti dall'Assistenza per persone dall'Assicurazione per costi di annullamento non sono accumulabili.

2.4 Sono assicurati:

- a) il pacchetto vacanze comprensivo di soggiorni per corsi lingue e corsi durante le ferie di diversi giorni (senza formazione e aggiornamento professionale)
- b) il viaggio di aereo, treno, autobus o nave prenotata
- c) l'affitto di una camera di albergo, di un appartamento/casa vacanze, di una barca, di un automobile, di una motocicletta o di un caravan
- d) i costi per un biglietto a manifestazioni qualora siano state prenotate nell'ambito del pacchetto (trasporto e/o alloggio)
- e) costi aggiuntivi per un cambio di prenotazione/viaggio ai sensi dell'art 2.2 e 2.3

Le prestazioni assicurate sono limitate tramite i costi di annullamento dovuti contrattualmente, al massimo tuttavia fino al raggiungimento della somma assicurativa concordata.

Art. 3 Diritto alle prestazioni

Un diritto insorge (elenco esaustivo), se:

- a) la persona assicurata ai sensi dell'art. 1 delle Disposizioni comuni (parte 1) oppure la persona che l'accompagna risp. i parenti che non partecipano al viaggio dopo l'inizio dell'assicurazione si ammala seriamente, viene ferito/a gravemente, decede o se gli/le viene attestato con certificato medico l'aggravamento di un'affezione cronica
- b) la persona assicurata o la persona che l'accompagna in viaggio subisce una grave complicazione della gravidanza

- c) il mezzo di trasporto pubblico (escluso il taxi) utilizzato dalla persona assicurata per recarsi all'aeroporto o alla stazione di partenza sul territorio svizzero subisce un ritardo o viene soppresso
- d) la proprietà della persona assicurata al suo luogo di domicilio viene gravemente danneggiata in seguito a furto, a danni dalle acque, da incendio, da terremoto o danni dovuti ad eventi naturali
- e) scioperi o disordini di ogni genere (violenza contro persone o cose come p.es. in occasione di assembramenti, tumulti e sommosse) fuori della Svizzera oppure quarantene, epidemie, terremoti, eruzioni vulcaniche o eventi naturali mettono in pericolo la vita della persona assicurata oppure lo svolgimento del viaggio è sconsigliato dalle autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE oppure dall'Ufficio federale della sanità pubblica/UFSP)
- f) la persona assicurata non può effettuare il viaggio perché assume un nuovo posto di lavoro oppure perché il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro. Il cambiamento nell'occupazione dev'essere inatteso e non prevedibile per la persona assicurata. Al momento della prenotazione del viaggio questa situazione non era nota. La promozione non è considerata nuova occupazione
- g) a causa di un furto assicurato di documenti necessari (passaporto, carta d'identità ecc.) sorgono eventuali costi per cambio di prenotazione
- h) il viaggio non può essere intrapreso per mancata concessione delle ferie da parte del datore di lavoro, causa supplenza assolutamente necessaria

Art. 4 Esclusioni

Non insorge alcun diritto a prestazioni assicurative, se:

- a) l'evento o l'affezione sono stati provocati da:
 - atti od omissioni compiute dalla persona assicurata intenzionalmente o per colpa grave
 - partecipazione attiva a scioperi e disordini
 - consumo di droghe, stupefacenti e altre sostanze che generano dipendenza nonché abuso di alcool e medicinali
- b) un evento o un'affezione esistevano già al momento della stipulazione dell'assicurazione o erano prevedibili dalla persona assicurata
- c) l'organizzatore di viaggi annulla il viaggio o fallisce
- d) in caso di annullamento riguardo l'art. 3 lett. a non vi è indicazione medica e/o se il certificato medico non è stato emesso al momento della prima constatazione possibile dell'incapacità di viaggiare
- e) in caso di malattie psichiche non si è in presenza di un certificato medico di uno psichiatra, mediante il quale viene diagnosticata/confermata la seria malattia
- f) quando le persone assicurate non rispettano i tempi minimi prescritti per il check in e per tale motivo il viaggio non può essere effettuato o non può essere proseguito